



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - PESCARA

Piazza della Marina, 1 - 65100 Pescara - Tel. 085/694040 - Fax 085//4510117
Email: pescara@guardiacostiera.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 20/2012

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP) Luciano POZZOLANO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pescara:

- VISTA** la legge 3 aprile 1989, n. 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo "con annesso" adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- VISTO** Il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";
- VISTO** l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205;
- VISTO** Il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 concernente le aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali;
- VISTA** La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- VISTE** la legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 141 del 29 luglio 2004;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** Il Dispaccio n° 82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** Il dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTI** I Dispacci nn. 30387, 1484, 16458 e 78655 rispettivamente in data 26 giugno 2005, 14 maggio 2005, 5 maggio 2005 e 20 dicembre 2003 inerenti l'eventuale utilizzo di moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti;



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- VISTO** l'atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTA** le proprie precedenti Ordinanze n. 24 del 04 maggio 2011 e la n° 44 del 27 giugno 2011;
- VISTO** il regolamento – approvato con Ordinanza di questa Capitaneria di Porto - sulla sicurezza delle attività ludico diportistica, della pesca sportiva e subacquea ed altre micro attività locali e riportante altresì i limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nonché la velocità delle stesse fino ad una distanza di 1000 metri dalle spiagge e 500 metri dalle coste rocciose a picco sul mare;
- VISTI** gli esiti dell'incontro tenutosi presso la Capitaneria di Porto di Pescara congiuntamente ai rappresentanti locali delle associazioni F.I.B.A. Confesercenti, S.I.B. Confcommercio e F.A.B.;
- VISTO** Quanto emerso dalla riunione tenutasi il 22 marzo 2012 presso la Direzione Marittima di Pescara;
- CONSIDERATA** la Determinazione in data 20 marzo 2012 nr. DF/4 della Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Turismo e Attività Sportive Demanio Marittimo - relativa all'ordinanza balneare 2012 – Attività nelle spiagge del litorale abruzzese – pubblicata sul B.U.R.A. n. 29 Speciale Turismo in data 6 aprile 2012;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Pescara, comprendente il territorio dei **Comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo**;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1174, 1231 e 1255 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione

ORDINA

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1** Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, la data di avvio e di conclusione della *stagione balneare* e gli orari minimi di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuati dall'articolo 1 della Determinazione della Regione Abruzzo citata in premessa.
- 1.2** I cartelli monitori recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati negli stessi, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese e tedesco*.



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- 1.3** Sino al 31 maggio e dopo il 9 settembre, qualora i concessionari o i Comuni si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini elioterapici, dovranno provvedere ad esporre presso le strutture e le spiagge libere, oltre alla bandiera rossa - di cui al paragrafo 12 lett. b dell'art. 5 - almeno **tre cartelli** rispondenti ai requisiti di cui all'art.1 comma 2 e riportanti la dicitura: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".
Dovrà comunque essere assicurata, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo art. 5 comma 15.
- 1.4** Durante il periodo minimo di apertura al pubblico per la balneazione, fissato dalla Regione Abruzzo **dal 1 giugno 2012 al 9 settembre 2012, deve essere attivato il servizio di salvataggio** negli orari e con le modalità indicate dalla presente Ordinanza.
- 1.5** Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi.
- 1.6** È fatto obbligo, ai concessionari di stabilimenti balneari ed ai Comuni, per le spiagge libere, di esporre in luogo visibile all'utenza copia della presente ordinanza di sicurezza balneare.

Articolo 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1** È riservata alla balneazione la zona di mare per una distanza di **300 metri dalla battigia**.
- 2.2** È fatto obbligo, ai concessionari e, per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, ai Comuni, di segnalare il limite di tale zona mediante il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** o arancione, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura/spiaggia libera e comunque posti a non più di metri. 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I gavitelli rossi o arancioni devono essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari e dovranno essere prontamente riposizionati qualora, a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio.
- 2.3** **NELLA ZONA RISERVATA ALLA BALNEAZIONE** ed in cui la stessa è consentita, è **vietato**, durante la stagione balneare:
- a. **il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e Kitesurf**, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e simili;
 - b. **l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio** di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima nonché i casi di cui al successivo articolo 9.
 - c. **l'atterraggio e la partenza** di surf, windsurf e Kitesurf e sistemi e/o strutture similari, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.
- 2.4** Al fine di garantire la maggiore tutela possibile per i fruitori del mare e delle spiagge, è istituita una **fascia di mare di sicurezza** avente un'ampiezza di metri 50 (cinquanta) contigua alla zona riservata alla balneazione. In tale area sono interdette il nuoto libero, le immersioni subacquee e la navigazione.
- 2.5** **LIMITE ACQUE SICURE:** è il limite in cui l'acqua raggiunge **1 metro di profondità** ed entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti del nuoto.
I concessionari balneari ed i Comuni - ciascuno per quanto di propria competenza - devono segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di cartelli monitori



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

rispondenti ai requisiti di cui all'art.1 comma 2 e riportanti la dicitura: **“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA”**.

È data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli sopra citati, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad una distanza non inferiore a metri 5 (cinque) l'uno dall'altro.

In presenza di irregolari avvallamenti del fondale e di un andamento non omogeneo della predetta limitazione è fatto obbligo, ai fini della sicurezza della balneazione, di segnalare tale limite anche con l'apposizione di uno o più gavitelli di colore bianco.

Resta in capo a ciascun concessionario, ovvero ai Comuni per i tratti di spiaggia destinati alla libera fruizione, la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero in aggiunta gavitelli bianchi

- 2.6 PRESENZA di FONTI DI PERICOLO:** Qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere - buche, fango, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc. - questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari ovvero i Comuni, per i tratti di spiaggia libera, devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre alla rimozione, laddove possibile.

Articolo 3

ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 È sempre vietata la balneazione:

- a. Nei porti / approdi;
- b. Nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature e strutture portuali e dalle opere foranee;
- c. Entro il raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
- d. A meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- e. Per un raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento amministrativo;
- f. All'interno dei corridoi di lancio.

Articolo 4

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 Nell'ambito del Circondario Marittimo di Pescara, durante la stagione balneare, è vietato:

- a. occupare la fascia dei 5 metri dalla battigia;
- b. occupare la fascia di rispetto di 3 (tre) metri dal perimetro dei *pennelli* presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- c. sostare, ormeggiare, ancorare qualsiasi unità nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto o a piedi;
- d. esercitare la pesca sia professionale che sportiva, con qualsiasi dispositivo o attrezzo ad una distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dagli arenili



1536 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

frequentati da bagnanti, nella fascia oraria di apertura al pubblico degli stabilimenti balneari;

e. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.

4.2 È sempre vietato transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa, nonché avvicinarsi in prossimità delle stesse. Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate.

Articolo 5 SERVIZIO DI SALVATAGGIO

5.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvamento e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.

5.2 I concessionari, i gestori di strutture balneari ed i Comuni devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con **almeno 1 (uno) assistente abilitato** dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) – Sezione Salvamento, dalla Società Nazionale Salvamento (S.N.S.) ovvero dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.

5.3 SERVIZIO di SALVATAGGIO ASSOCIATO: Il servizio di salvamento può essere assicurato anche in forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un **piano organico**.

Il piano Organico deve riportare: i tratti di spiaggia libera e gli stabilimenti balneari per i quali sia condiviso il servizio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio nonché, nei casi in cui i concessionari si avvalgano della facoltà di attivare il servizio minimo con un assistente abilitato ogni 300 metri di fronte mare (di cui al successivo paragrafo 7), **le postazioni attive nella fascia oraria 14.00/14.30**.

In caso di stabilimenti associati, il piano collettivo deve essere comunicato al Capo del Circondario Marittimo **entro il 20 maggio 2012**.

5.4 In caso di **servizio di salvataggio organizzato in forma associata**, dovrà essere garantita la presenza di **almeno** un assistente abilitato ogni 150 metri di fronte mare o frazione.

5.5 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvamento dovrà essere incrementato, anche in forma associata con altri stabilimenti limitrofi.

5.6 I concessionari balneari ed i Comuni, nei tratti di rispettiva competenza, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'art.1 comma 2, riportante la dicitura: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**.

5.7 Il servizio di salvataggio dovrà essere attivato nelle seguenti modalità:



1536 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- a. **NEL PERIODO DAL 1 GIUGNO 2012 AL 13 LUGLIO 2012 E DOPO IL 26 AGOSTO 2012:** il servizio di salvataggio deve essere garantito continuativamente **almeno dalle ore 10.00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30.**

Inoltre il Sabato e festivi, nell'arco temporale 14:00/ 14:30, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito con almeno un assistente bagnanti abilitato ogni 300 metri di fronte mare o frazione. Di tale circostanza dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora.

- b. **NEL PERIODO DAL 14 LUGLIO 2012 AL 26 AGOSTO 2012:** il servizio di salvataggio deve essere garantito **almeno dalle ore 10.00 alle ore 14:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:30.**

Inoltre, nell'arco temporale 14:00/ 14:30, si dovrà garantire una sorveglianza per settori, con almeno un assistente bagnanti ogni 300 metri di fronte mare o frazione. Di tale situazione dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora.

5.8 POSTAZIONE DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI: Ciascuna **postazione di salvataggio**, da collocarsi in modo che consenta la più ampia visuale possibile e comunque mediana rispetto alla zona da controllare, dovrà essere equipaggiata delle seguenti **dotazioni**:

- a. binocolo;
- b. un paio di pinne;
- c. maschera e snorkel;
- d. galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. *baywatch*);
- e. casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. **natante di colore rosso o arancione** idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco "SALVATAGGIO". Il natante deve essere equipaggiato di scalmi, remi, un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità **non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi.**
- h. È data facoltà al concessionario balneare, di utilizzare una **moto d'acqua** quale **integrazione** al mezzo nautico di cui al precedente punto g. con obbligo di darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di porto di Pescara.

In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta "SALVATAGGIO" su ambo i lati;
- titolarità di patente nautica e abilitazione al salvamento in capo al conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvamento;



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella rigida assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, deve essere mantenuta dal concessionario balneare/Comune in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g;
- il conduttore e l'addetto al salvataggio, a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del soccorso nella situazione contingente è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio.

I concessionari - ed i Comuni per le spiagge libere - sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico – nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.

5.9 È data facoltà di ubicare la postazione di salvataggio su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia, al fine di garantire la più ampia visuale possibile previa eventuale autorizzazione e prescrizioni tecniche degli Organi gestori.

5.10 Qualora, nella fascia di mare riservata alla balneazione, l'irregolarità del fondale marino ne determini un andamento non omogeneo, i singoli concessionari ed i Comuni, per i tratti di rispettiva competenza, dovranno garantire, in aggiunta alla postazione di salvataggio, 300 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo "Rescue Can" (c.d. *baywatch*), su rullo fissato saldamente al terreno. La predetta dotazione dovrà essere disponibile e pronta all'impiego.

5.11 Nel caso di **temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante** è fatto obbligo, ai concessionari ed ai Comuni, ciascuno per le aree di propria competenza, di provvedere alla **preventiva sostituzione** con altro assistente bagnanti abilitato.

Nei casi di allontanamento improvviso e/o imprevisto, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la **bandiera rossa** (di cui al successivo paragrafo 12) e posizionando il **cartello** di cui al precedente paragrafo 6. Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio dovrà inoltre darsi **avviso** mediante apparato di diffusione sonora.

5.12 DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE E DI CIASCUNA SPIAGGIA LIBERA

Presso ogni stabilimento balneare e nei tratti di spiaggia libera, devono essere collocati, in posizione ben visibile:

- a. **n. 2 salvagenti anulari o galleggiante di soccorso** (*baywatch*) di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare/spiaggia libera;
- b. un'asta sulla quale dovrà essere tempestivamente issata, ad un'altezza di almeno 4 metri a cura dell'assistente bagnanti e sotto la congiunta responsabilità del concessionario/Comune:

1. una **BANDIERA ROSSA** da utilizzare:

⬇ in caso di sospensione del servizio di salvataggio;



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

2

- ✚ in caso balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora.;
- ✚ apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dell'Ordinanza della Regione Abruzzo

2. una **BANDIERA BIANCA** da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone.

5.13 Ogni concessionario deve inoltre avere disponibile e pronto all'uso, presso il proprio stabilimento balneare, un megafono e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

5.14 **MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO**: I singoli concessionari dovranno dotarsi altresì di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità, da custodirsi in **apposito locale** nell'ambito dello stabilimento balneare e costituito almeno da:

- a. tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso - da un litro cadauna e della capacità di almeno 100 (cento) litri - piene ed integre, corredate da manometro, tubo e mascherina, pronte all'utilizzo da parte del personale sanitario ovvero, in alternativa, una bombola di ossigeno portatile (2Lt) con manometro ed erogatore;
- b. una cannula di respirazione bocca a bocca;
- c. un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- d. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente.

Nell'ambito della concessione balneare il locale per il primo soccorso in cui devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni sanitarie di cui sopra, può non essere ubicato nel corpo centrale dello stabilimento balneare.

I Comuni, per le spiagge libere, assicurano almeno la disponibilità dello stesso materiale di primo soccorso.

5.15 Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Articolo 6 **PISCINE**

6.1 Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.

6.2 Per vasche con specchi d'acqua superiori a 100 mq. deve essere garantita la presenza di almeno 2 assistenti bagnanti.



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- 6.3 L'accesso alle piscine chiuse alla fruizione dovrà essere efficacemente precluso mediante l'impiego degli accorgimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 7 **ASSISTENTE BAGNATI**

7.1 L'assistente bagnanti deve:

- a. Sorvegliare continuamente l'area di propria competenza stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;
- b. Avere con sé, ed in corso di validità, il brevetto che lo abilita;
- c. Indossare una maglietta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, **"SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**;
- d. Essere dotato di fischietto;
- e. Conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- f. Issare, a seconda dei casi, la prevista bandiera bianca o rossa (di cui al precedente articolo 5 comma 12);
- g. Garantire, libera da ostacoli e attrezzature di qualsiasi genere (lettini, ombrelloni, pedalò, imbarcazioni, ecc...) la fascia dei 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso;
- h. Segnalare tempestivamente alla Capitaneria di Porto eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione.

7.2 Inoltre, prima dell'orario di apertura al pubblico, l'assistente bagnanti deve:

- a. Approntare la postazione di salvataggio verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni previste dall'art. 5 comma 8;
- b. Approntare in particolare l'unità di colore rosso destinata al salvataggio verificandone l'esatta consistenza delle dotazioni, la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità.

7.3 Fermo restando i consequenziali provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che dovessero rendersi responsabili delle mancanze di cui ai precedenti punti, saranno segnalati, a seconda dei casi, alla Federazione Italiana Nuoto, alla Società Nazionale di Salvamento ovvero alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, per ogni valutazione circa l'eventuale mantenimento del brevetto.

7.4 In considerazione della peculiare e delicata funzione svolta dall'assistente bagnante e di quanto stabilito dal paragrafo 2 del precedente articolo 5, restano fermi la responsabilità e l'obbligo di vigilanza in capo al concessionario di stabilimento balneare.

7.5 E' fatto assoluto divieto di impiegare l'assistente bagnanti in servizio di salvataggio in altre attività o destinarlo, anche se temporaneamente, ad altro servizio.



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

Articolo 8 CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1 Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi **corridoi di lancio** e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 8.2 I corridoi di lancio devono essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all'art.1 comma 2 e recanti la dicitura: "**DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI**".
- 8.3 I corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione in modo che le manovre di partenza/atterraggio non contrastino con l'attività di balneazione.
- 8.4 I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
- a. Larghezza sino ad un massimo di metri 20;
 - b. Profondità maggiore di 50 mt. rispetto al limite della zona di mare riservata alla balneazione;
 - c. Delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo a intervalli non inferiore a 20 metri e sui quali vige il divieto di ormeggio;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione.

8.5 Norme di comportamento all'interno dei corridoi di lancio:

- a. All'interno dei corridoi di lancio è vietato il transito pedonale, la balneazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio.
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. Le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocaimento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua;
- e. è consentita alle unità a motore la navigazione in dislocaimento in prossimità dell'imboccatura dei corridoi di lancio, ai soli fini dell'entrata ed uscita dai medesimi.

I concessionari balneari ed i Comuni che intendano installare, nella fascia di mare antistante la concessione e/o la spiaggia libera, un corridoio di lancio devono farne comunicazione alla Capitaneria di Porto di Pescara.

Articolo 9 DISPOSIZIONI SPECIALI

- 9.1 Il limite delle acque destinate alla balneazione negli specchi acquei antistanti il litorale compreso fra gli stabilimenti balneari "SABBIA D'ORO" e "CANARIE", site a Pescara sud, è ridotto da mt. 300 a mt. 200, in ragione della vicinanza con le rotte di atterraggio/partenza dal porto turistico "Marina di Pescara".



1536 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- 9.2 Nelle zone di alaggio per le unità della piccola pesca, così come individuate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali, in considerazione delle numerose operazioni di alaggio e di varo cui le stesse sono soggette ed il conseguente possibile pericolo causato dai cavi in tensione, è autorizzata - **nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteomarine lo consentano** - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio.

Articolo 10
DISPOSIZIONE DI RINVIO

- 10.1 Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative si rinvia al "Regolamento sulla disciplina del diporto nautica" di questa Capitaneria di Porto e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 11
DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga le proprie Ordinanze n 24 e 44 del 2011, entra in vigore il giorno 01 maggio 2012 e **deve essere esposta** a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, degli altri Corpi di polizia e, quando in attività, ai mezzi autorizzati che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque medesime.
- 11.2 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Pescara consultabili sul sito www.guardiacostiera.it/pescara.
- 11.3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave illecito, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del Titolo V del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n. 171 e successive modificazioni e integrazioni ovvero dall'art. 650 del Codice Penale.
- 11.4 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Pescara e della Delegazione di spiaggia di Montesilvano, agli albi dei Comuni rivieraschi di Pescara, Montesilvano e Città sant'angelo, l' inclusione nella pagina web della Capitaneria di Porto di Pescara sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e previa diffusione alle locali Associazioni di categoria e Stampa.

PESCARA, 16 aprile 2012

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Luciano POZZOLANO



1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE